SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 217

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 58ª seduta pubblica per mercoledì 17 settembre 2008, alle ore 16, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Informativa del Ministro degli affari esteri sui più recenti sviluppi della situazione politica internazionale.

II. Discussione della mozione n. 10 dei senatori Villari ed altri sulla liberalizzazione del mercato del gas.

08A06562

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Celano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del sig. Filippo Piccone;

Considerato che, in data 26 luglio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Graziella Patrizi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1º settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Filippo Piccone.

Il citato amministratore, in data 26 luglio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Celano (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Graziella Patrizi.

Roma, 28 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06546

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 6 agosto 2008.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2008-2009, nell'ambito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, di recepimento dell'Accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unità, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2, dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera diplomatica all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che la Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2007, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il biennio 2008-2009, nell'ambito del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia

Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2008-2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, a favore del personale della carriera diplomatica, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2006, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2007:

a) S.N.D.M.A.E. - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri: due distacchi sindacali;

b) FP CGIL Coordinamento esteri: un distacco sindacale.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2008

Il Ministro: BRUNETTA

08A06543

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Montoya Cardona Monica Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza dell signora Montoya Cardona Monica Maria nata a Medellin Antiquia (Colombia) il 26 ottobre 1979, cittadina colombiana, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di «Ingeniera Civil» ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di Ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniera Civil», conseguito presso l'«Universidad Nacional de Colombia» in data 26 settembre 2003, ha dimostrato inoltre di essersi iscritta nell'anno accademico 2006/2007 al terzo anno del dottorato di ricerca in «Idronomia Ambientale» presso l'Università degli studi di Padova;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Consejo Profesional Nacional de Ingenieria Copnia» dal 22 aprile 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi dell'11 gennaio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella Conferenza dei servizi di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) architettura tecnica, 2) urbanistica e pianificazione territoriale; 3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale);

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Padova rinnovato in data 11 febbraio 2008, con scadenza il 1° aprile 2009 per motivi di studio;

Considerato che l'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni;

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive integrazioni - l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Montoya Cardona Monica Maria nata a Medellin Antiquia (Colombia) il 26 ottobre 1979, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professio-

nale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sez. A, settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) architettura tecnica, 2) urbanistica e pianificazione territoriale, 3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore «civile ambientale».

08A06475

DECRETO 21 agosto 2008.

Modificazione al decreto 11 giugno 2008, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Peters Salete, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 11 giugno 2008 con il quale si riconosceva il titolo di «Psicologo» conseguito in Brasile dalla signora Peters Salete, cittadina brasiliana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Psicologi - sez. A;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto nella parte relativa all'allegato A, lettera *e)*, la seguente frase:

«al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez. A - settore civile ambientale» al posto di «al fine dell'iscrizione all'Albo degli Psicologi - sez. A»;

Vista l'istanza di correzione della signora Peters Salete pervenuta l'8 luglio 2008;

Decreta:

Il decreto datato 11 giugno 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «Psicologa», conseguito in Brasile da Peters Salete, cittadina brasiliana, nata a Quatro Pontes (Brasile) il 20 novembre 1960, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Psicologi - sez. A, è modificato come segue, la frase «al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez. A - settore civile ambientale» è sostituita dalla frase «al fine dell'iscrizione all'Albo degli Psicologi - sez. A».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'11 giugno 2008.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06476

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. D'Urso Gabriele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del signor D'Urso Gabriele, cittadino italiano, nato a Roma il 2 luglio 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» in data 7 dicembre 2000 e che detto titolo è stato omo-

logato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 19 marzo 2007 dal «Ministerio de educacion y ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados» dal 21 gennaio 2008;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 28 gennaio 2008;

Considerato che l'istante ha allegato alla domanda l'attestato di frequenza a un corso di formazione professionale ed applicazione forense (2001-2002), il certificato di idoneità per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio datato 1° dicembre 2003, nonché altri attestati relativi a partecipazione a corsi di formazione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al signor D'Urso Gabriele, cittadino italiano, nato a Roma il 2 luglio 1975, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale, ulteriormente ridotta rispetto alla prova prevista, da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06477

DECRETO 21 agosto 2008.

Modificazioni al decreto 29 maggio 2008, relativo al riconoscimento alla sig.ra Rampani Marcia Selma, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 29 maggio 2008 con il quale si riconosceva il titolo di «Psicologo» conseguito in Brasile dalla sig.ra Rampani Marcia Selma, cittadina italo-brasiliana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi sez. A;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono state scritte le seguenti frasi:

«Universidade Luterana de Taubatè» invece di «Universidade de Taubatè»;

il «19 settembre 1983» invece di il «16 settembre 1983»;

«Conselho Federal de Psicologia 7° Regiao dal 1° settembre 2003» invece di «Conselho Federal de psicologia 6° Regiao dal 10 ottobre 1983»;

conferenza del «14 agosto 2008» invece di «conferenza del 14 marzo 2008»;

Vista l'istanza di correzione della sig.ra Rampani Marcia Selma;

Decreta:

Il decreto datato 29 maggio 2008 con il quale si riconosceva il titolo di «psicologa», conseguito in Brasile da Rampani Marcia Selma cittadina italo-brasiliana, nata a San Jose dos Campos il 16 agosto 1959, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi, è modificato come segue, le frasi: «Universidade Luterana de Taubatè», il «19 settembre 1983», «Conselho Federal de Psicologia 7° Regiao dal 1° settembre 2003, conferenza del «14 agosto 2008» sono sostituite dalle frasi corrette: «Universidade de Taubatè», il «16 settembre 1983», «Conselho Federal de Psicologia 6° Regiao dal 10 ottobre 1983», «14 marzo 2008».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 29 maggio 2008.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06367

DECRETO 26 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vardhami Aida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Vardhami Aida, nata a Shkoder (Albania) il 14 settembre 1966, cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier Elektronik» conseguito nel luglio 1989 presso l'Università di Tirana «Enver Hoxha» (Albania) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente ha documentato il possesso di esperienza professionale maturata in Albania;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 18 aprile 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta sopra indicata in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla richiedente non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla richiesta di iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Roma a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vardhami Aida, nata a Shkoder (Albania) il 14 settembre 1966, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: *a)* impianti chimici, *b)* impianti termoidraulici.

Art. 4.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settore dell'informazione è respinta.

Roma, 26 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

08A06356

DECRETO 26 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Marchisio Daniel Adrian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Marchisio Daniel Adrian, nato a San Manuel de Tucuman (Argentina) il 9 febbraio 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale argentino, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che conseguito il titolo accademico in «Ingeniero quimico» presso la «Universidad Nacional de Tucuman», nell'aprile 1990;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione nel suo Paese di provenienza, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2005/36/CE;

Considerato altresì che ha documentato il possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Marchisio Daniel Adrian, nato a San Manuel de Tucuman (Argentina) il 9 febbraio 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: *a)* Tecnologia meccanica, *b)* Impianti elettrici, *c)* Costruzione di macchine, *d)* Energetica e macchine a fluido.

Roma, 26 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

08A06357

DECRETO 26 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Stirbu Gatti Victor, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del signor Stirbu Gatti Victor, nato a Rezina (Repubblica Moldova) il 19 ottobre 1974, cittadino moldavo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico professionale moldavo «Diploma de Licenta, profilul Mecanica, specializarea Masini agricole» conseguito nel giugno 1996 presso l'Università Tecnica di Moldova, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che nella seduta della Conferenza dei servizi sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come sopra modificato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato dalla Questura di Verona fino al 14 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Stirbu Gatti Victor, nato a Rezina (Repubblica Moldova) il 19 ottobre 1974, cittadino moldavo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia: *a)* Energetica e macchine a fluido.

Roma, 26 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

08A06358

DECRETO 26 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Vaz Rodrigues Luis Filipe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del signor Vaz Rodrigues Luis Filipe, nato il 29 luglio 1982 a Lisbona (Portogallo), cittadino portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Engenheiro civil»» rilasciato dallo «Ordem dos Engenheiros» di Lisbona nel maggio 2007, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Licenciado em Engenharia civil» presso la «Universidade Nova de Lisboa» nel febbraio 2006;

Considerato altresì che ha documentato il possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione A, settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al signor Vaz Rodrigues Luis Filipe, nato il 29 luglio 1982 a Lisbona (Portogallo), cittadino portoghese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06470

DECRETO 26 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Colombo Alessandro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del signor Colombo Alessandro nato il 2 aprile 1981 a Padova (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Ingénieur Diplomé» rilasciato dalla «Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées - ENSTA» di Parigi nell'ottobre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione - e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che ha conseguito la laurea triennale in «Ingegneria elettronica» presso il Politecnico di Milano nell'ottobre 2003;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità francese nel caso in esame si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19/CE, come modificata dalla direttiva 2005/36/CE;

Rilevato che nella seduta della Conferenza dei servizi del 18 aprile 2008 sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Vsto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Colombo Alessandro, nato il 2 aprile 1981 a Padova (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Reti e impianti di telecomunicazioni.

Roma, 26 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A06471

DECRETO 26 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Luzzi Carlos Esteban, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del signor Luzzi Carlos Esteban, nato l'11 dicembre 1975 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad otenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legioslativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dal «Colegio Publico de abogados de la Capital Federal» cui è iscritto dal dicembre 2002 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico di «Abogado» presso la «Universidad Nacional» di Buenos Aires (Argentina) nell'agosto 2002;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Luzzi Carlos Esteban, nato l'11 dicembre 1975 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento pmfessionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06472

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° agosto 2008.

Modificazioni all'allegato I, parte A e parte B, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 «Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per gli animali», in attuazione della direttiva 2008/4/CE della Commissione del 9 gennaio 2008 e della direttiva 2008/38/CE della Commissione del 5 marzo 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto 23 maggio 2008 di delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990, con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.45, di attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali;

Vista la direttiva 2008/4/CE della Commissione del 9 gennaio 2008, che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea;

Vista la direttiva 2008/38/CE della Commissione del 5 marzo 2008 che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

Ritenuto necessario, in attuazione delle predette direttive 2008/4/CE e 2008/38/CE, modificare l'allegato I, parti A e B, del decreto legislativo 24 gennaio 1997, n. 45, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato 1, parte A e B del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 e successive modificazioni .

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
MARTINI

ALLEGATO

PARTE A

Disposizioni generali

1. Qualora nella colonna 2 della parte B per lo stesso fine nutrizionale sia indicato più di un gruppo di caratteristiche nutrizionali, preceduto dalle parole «e/o», il produttore può scegliere uno o entrambi i gruppi di caratteristiche essenziali onde ottenere il fine nutrizionale definito nella colonna 1. In entrambi i casi, le dichiarazioni corrispondenti che dovranno figurare sull'etichetta sono riportate nella colonna 4.

2. Qualora un gruppo di additivi sia citato nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B, l'additivo/gli additivi utilizzato/i debbono essere autorizzati come additivi corrispondenti alle caratteristiche essenziali definite nel regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [1].

3. Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta(e) la(le) fonte(i) di ingredienti o di costituenti analitici, il produttore deve fare una dichiarazione precisa [ad esempio nome specifico dello(degli) ingrediente(i), specie animale o parte dell'animale] che consenta di valutarne la conformità alle corrispondenti caratteristiche nutrizionali essenziali.

4. Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta la dichiarazione di una sostanza anche ammessa come additivo, accompagnata dall'espressione «totale», il contenuto dichiarato deve riferirsi, a seconda dei casi, alla quantità naturalmente presente, se non è stata effettuata nessuna aggiunta, o, in deroga alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio [2], alla quantità totale della sostanza ottenuta dopo l'addizione della quantità naturalmente presente e la quantità dell'additivo aggiunto.

5. Le dichiarazioni richieste nella colonna 4 della parte B con l'espressione «se aggiunto» sono obbligatorie se l'ingrediente o l'additivo è stato incorporato o aumentato proprio per ottenere un particolare fine nutrizionale.

6. Le dichiarazioni da fornire per la colonna 4 della parte B, concernenti i costituenti analitici e gli additivi, sono di ordine quantitativo.

7. Il periodo di impiego raccomandato nella colonna 5 della parte B indica un lasso di tempo all'interno del quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego più precisi.

8. Un mangime destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare deve soddisfare i requisiti relativi indicati nella parte B per ciascun fine nutrizionale.

9. Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, nelle istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta devono essere fornite indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera.

PARTE B

Elenco degli usi previsti

Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali	Specie o categorie di animali	Dichiarazioni sull'etichetta	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (1)	Bassa concentrazione di fosforo e ridotto tenore di proteine, ma di elevata qualità	Cani e gatti	— Fonte(i) proteiche — Calcio — Fosforo — Potassio — Sodio — Contenuto di acidi grassi essenziali (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6 mesi (2)	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»
Dissoluzione di calcoli a base di struvite (3)	— Proprietà acidificante dell'urina, bassa concentrazione di magnesio e ridotto tenore di proteine ma di qualità elevata	Cani	— Fonte(i) proteiche — Calcio — Fosforo — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Additivi acidificanti dell'urina	Da 5 a 12 settimane	Nelle istruzioni per l'uso indicare: «Si raccomanda acqua a volontà.» Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
	— Proprietà acidificanti dell'urina e bassa concentrazione di magnesio	Gatti	— Calcio — Fosforo — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Taurina totale — Additivi acidificanti dell'urina		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Riduzione delle recidive di calcoli di struvite (3)	Proprietà acidificanti dell'urina e moderata concentrazione di magnesio	Cani e gatti	— Calcio — Fosforo — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Additivi acidificanti dell'urina	Fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione della formazione di calcoli a base di urati	Bassa concentrazione di purine e basso tenore di proteine ma di elevata qualità	Cani e gatti	Fonte(i) proteiche	Fino a sei mesi, ma per tutta la vita nei casi di disturbo irreversibile del metabolismo dell'acido urico	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati	Bassa concentrazione di calcio, bassa concentrazione di vitamina D e proprietà alcalinizzanti dell'urina	Cani e gatti	— Fosforo — Calcio — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Vitamina D totale — Idrossiprolina — Additivi alcalinizzanti dell'urina	Fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione della formazione di calcoli a base di cistina	Bassa concentrazione di proteine, concentrazione moderata di aminoacidi solforati e proprietà alcalinizzanti dell'urina	Cani e gatti	— Aminoacidi solforati totali — Sodio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Additivi alcalinizzanti dell'urina	Inizialmente fino ad 1 anno	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive (4)	— Fonte(i) selezionate di proteine e/o — Fonte(i) selezionate di carboidrati	Cani e gatti	— Fonte(i) proteiche — Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti) — Fonte(i) di carboidrati — Tenore d'acidi grassi essenziali (se aggiunti)	Da 3 a 8 settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente	
Riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale	Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti ad elevata digeribilità	Cani e gatti	— Ingredienti a elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento — Sodio — Potassio — Fonte(i) di sostanze mucillaginose (se aggiunte)	Da 1 a 2 settimane	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: — «Durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi.» — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Compensazione della cattiva digestione (5)	Ingredienti altamente digeribili e bassa concentrazione di grassi	Cani e gatti	Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento	Da 3 a 12 settimane, ma per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica	Bassa concentrazione di sodio ed aumentato rapporto K/Na	Cani e gatti	— Sodio — Potassio — Magnesio	Inizialmente fino a 6 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Controllo dell'apporto di glucosio (diabete mellito)	Bassa concentrazione di carboidrati che liberano glucosio rapidamente	Cani e gatti	— Fonte(i) di carboidrati — Eventuale trattamento dei carboidrati — Amido — Zucchero totale — Fruttosio (se aggiunto) — Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti) — Fonte(i) di acidi grassi a catena di atomi di carbonio breve e media (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica	— Proteina di elevata qualità, moderata concentrazione di proteine, alta concentrazione di acidi grassi essenziali ed alta concentrazione di carboidrati di elevata digeribilità	Cani	— Fonti proteiche — Tenore di acidi grassi essenziali — Carboidrati di elevata digeribilità, compreso loro eventuale trattamento — Sodio — Rame totale	Inizialmente fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»
	— Proteina di elevata qualità, moderata concentrazione di proteine ed alta concentrazione di acidi grassi essenziali	Gatti	— Fonti proteiche — Tenore di acidi grassi essenziali — Sodio — Rame totale	Inizialmente fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»
Regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia	Bassa concentrazione di grassi e alta concentrazione di acidi grassi essenziali	Cani e gatti	— Tenore di acidi grassi essenziali — Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)	Inizialmente fino a 2 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Riduzione del rame nel fegato	Bassa concentrazione di rame	Cani	Rame totale	Inizialmente fino a 6 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Riduzione dell'eccesso di peso corporeo	Basso potere energetico	Cani e gatti	Valore energetico	Fino al raggiungimento del peso prefissato	Nelle istruzioni per l'uso dev'essere indicata la quantità giornaliera raccomandata

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ripresa nutrizionale, convalescenza ([6])	Elevato tenore energetico, elevato tenore di sostanze nutritive essenziali e ingredienti di elevata digeribilità	Cani e gatti	— Ingredienti, altamente digeribili, con ragguagli sul loro eventuale trattamento — Valore energetico — Tenore di acidi grassi n-3 e n-6 (se aggiunti)	Fino alla ripresa completa	Nel caso di un alimento specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario.»
Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli	Elevata concentrazione di acidi grassi essenziali	Cani e gatti	Tenore di acidi grassi essenziali	Fino a 2 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione del rischio di febbre lattea	— Basso tenore di calcio	Vacche da latte	— Calcio — Fosforo — Magnesio	Da 1 a 4 settimane prima del parto	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Cessare la somministrazione dopo il parto.»
	e/o				
	— Bassa percentuale di anioni/cationi		— Calcio — Fosforo — Sodio — Potassio — Cloruri — Zolfo	Da 1 a 4 settimane prima del parto	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Cessare la somministrazione dopo il parto.»
	oppure				
	— Alto tenore di zeolite (silicato sintetico di sodio e alluminio)		Tenore di silicato sintetico di sodio e di alluminio	2 settimane prima del parto	Indicare nelle istruzioni per l'uso: — «Limitare la quantità somministrata alla dose giornaliera di 500 g di silicato di sodio e di alluminio per animale.» — «Cessare la somministrazione dopo il parto.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ovvero — Alto tenore di calcio sotto forma di sali di calcio ad elevata disponibilità		Tenore totale di calcio, fonti con le rispettive quantità di calcio	Dai primi segnali di inizio del parto fino a 2 giorni successivi al parto	Indicare sull'imballaggio, il contenitore o l'etichetta: — Le istruzioni per l'uso, cioè il numero di applicazioni e il periodo prima e dopo il parto. — Il testo «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso.»
Riduzione del rischio di chetosi (7) (8)	Ingredienti che forniscono fonti energetiche glicogeniche	Vacche da latte e ovini	— Ingredienti che forniscono fonti energetiche glicogeniche — Propan-1,2-diolo (se aggiunto come precursore di glucosio) — Glicerol (se aggiunto come precursore di glucosio)	Da 3 a 6 settimane dopo il parto (9) 6 settimane prima e 3 settimane dopo il parto (10)	
Riduzione del rischio di tetania (ipomagnesemia)	Elevata concentrazione di magnesio, carboidrati facilmente disponibili, moderato tenore di proteine e bassa concentrazione di potassio	Ruminanti	— Amido — Zuccheri totali — Magnesio — Sodio — Potassio	Da 3 a 10 settimane nei periodi di crescita rapida dell'erba	Nelle istruzioni per l'uso è necessario fornire indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di fonti energetiche facilmente disponibili Nel caso di alimenti per ovini, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per pecore allattanti.»
Riduzione del rischio di acidosi	Bassa concentrazione di carboidrati di facile fermentazione ed elevata capacità di tamponamento	Ruminanti	— Amido — Zuccheri totali	Massimo 2 mesi (11)	Nelle istruzioni per l'uso è necessario fornire indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di eventuali fonti di carboidrati Nel caso di alimenti destinati a vacche da latte sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per vacche ad alto rendimento.» Nel caso di alimenti destinati a ruminanti da ingrasso sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per nutriti in modo intensivo.» (12)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico	Soprattutto elettroliti e carboidrati ad assorbimento facile	Vitelli Suinetti Agnelli Capretti Puledri	— Fonte(i) di carboidrati — Sodio — Potassio — Cloruri	Da 1 a 7 giorni (da 1 a 3 giorni, se costituiscono l'unico alimento)	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: — «In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi sono presenti.» — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione del rischio di calcoli urinari	Bassa concentrazione di fosforo, magnesio e proprietà acidificanti dell'urina	Ruminanti	— Calcio — Fosforo — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Additivi acidificanti dell'urina	Fino a 6 settimane	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per animali giovani nutriti intensivamente.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Deve essere sempre disponibile dell'acqua.»
Riduzione delle reazioni da stress	— Elevata concentrazione di magnesio e/o — Ingredienti di elevata digeribilità	Suini	— Magnesio — Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento — Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)	Da 1 a 7 giorni	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo
Stabilizzazione della digestione fisiologica	— Bassa capacità di tamponamento e ingredienti di elevata digeribilità	Suinetti	— Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento — Capacità di tamponamento — Fonte(i) di sostanze astringenti (se aggiunte) — Fonte(i) di sostanze mucillaginose (se aggiunte)	Da 2 a 4 settimane	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «In caso di rischio, di problemi digestivi, durante e dopo tali problemi»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	— Ingredienti di elevata digeribilità	Suini	— Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento — Fonte(i) di sostanze astringenti (se aggiunte) — Fonte(i) di sostanze mucillaginose (se aggiunte)		
Riduzione del rischio di stitichezza	Ingredienti che stimolano il transito intestinale	Scrofe	Ingredienti che stimolano il transito intestinale	Da 10 a 14 giorni prima e da 10 a 14 giorni dopo il parto	
Riduzione del rischio di steatosi epatica	Basso tenore energetico ed elevato tasso di energia metabolizzabile proveniente da lipidi costituiti da acidi grassi polinsaturi ad alta concentrazione	Galline ovaiole	— Valore energetico (dichiarazione con metodo della Comunità) — Percentuale di energia metabolizzabile proveniente da lipidi — Tenore di acidi grassi polinsaturi	Fino a 12 settimane	
Compensazione della scarsa assimilazione	Bassa concentrazione di acidi grassi saturi ed elevata concentrazione di vitamine liposolubili	Pollastri, esclusi oche e colombi	— Percentuale di acidi grassi saturi rispetto a quelli totali — Vitamina A totale — Vitamina D totale — Vitamina E totale — Vitamina K totale	Nelle prime 2 settimane dopo la schiusa	
Compensazione di insufficienza cronica della funzione dell'intestino tenue	Carboidrati, proteine e grassi di elevata digeribilità prececale	Equidi ([13])	— Ingredienti di elevata digeribilità fonti di carboidrati, proteine e grassi, con ragguagli sul loro eventuale trattamento	Inizialmente fino a 6 mesi	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo e il modo in cui deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Compensazione di affezioni digestive croniche dell'intestino crasso	Fibre di elevata digeribilità	Equidi	— Fonte(i) di fibre — Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6 mesi	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo e il modo in cui deve essere somministrato. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Riduzioni delle reazioni da stress	Ingredienti di elevata digeribilità	Equidi	— Magnesio — Ingredienti di elevata digeribilità, con ragguagli sul loro eventuale trattamento — Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)	Da 2 a 4 settimane	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo
Compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata	Soprattutto elettroliti e carboidrati di facile assorbimento	Equidi	— Calcio — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Glucosio	Da 1 a 3 giorni	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo. Qualora l'alimento corrisponda ad una parte rilevante della razione quotidiana occorre indicare il rischio di cambiamenti improvvisi della natura dell'alimento. Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»
Ripresa nutrizionale, convalescenza	Elevato tenore di sostanze nutritive essenziali e ingredienti di elevata digeribilità	Equidi	— Ingredienti altamente digeribili, con ragguagli sul loro eventuale trattamento — Tenore di acidi grassi n-3 e n-6 (se aggiunti)	Fino alla ripresa completa	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo. Nel caso di un alimento specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica	Bassa concentrazione di proteine, ma di elevata qualità e carboidrati di elevata digeribilità	Equidi	— Fonti di proteine e di fibre — Carboidrati di elevata digeribilità, con ragguagli sul loro eventuale trattamento — Metionina — Colina — Tenore di acidi grassi n 3 (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6 mesi	È necessario precisare il modo in cui l'alimento deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica	Bassa concentrazione di fosforo e bassa concentrazione di proteine, ma di elevata qualità	Equidi	— Fonte di proteine — Calcio — Fosforo — Potassio — Magnesio — Sodio	Inizialmente fino a 6 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»

(1) Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.
(2) Se l'alimento è raccomandato per una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.
(3) Nel caso di alimenti per gatti, il riferimento «Malattia dell'apparato urinario inferiore dei felini» oppure «Sindrome urologica dei felini FUS» può completare la casella «Particolare fine nutrizionale».
(4) Nel caso di alimenti previsti per una particolare intolleranza, quest'ultima deve essere indicata al posto di «ingredienti e sostanze nutritive».
(5) Il produttore può completare la casella «Particolare fine nutrizionale» facendo riferimento a «insufficienza pancreatica esocrina».
(6) Nel caso di alimenti per gatti, il produttore può completare la casella «particolare fine nutrizionale» facendo riferimento alla «Lipidosi epatica felina».
(7) Il termine «chetosi» può essere sostituito dal termine «acetonemia».
(8) Il produttore può raccomandare l'uso anche per il ristabilimento della chetosi.
(9) In caso di alimenti per vacche da latte.
(10) In caso di alimenti per pecore madri.
(11) Nel caso di alimenti per vacche da latte: «Al massimo due mesi dall'inizio della lattazione».
(12) Precisare la categoria di ruminanti utilizzati.
(13) Nel caso di alimenti specificamente previsti per soddisfare le particolari necessità di animali molto vecchi (ingredienti di facile ingestione) l'indicazione della specie o della categoria di animali andrà completata con la menzione «animali vecchi».

08A06492

DECRETO 13 agosto 2008.

Proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive in corso di revisione comunitaria e aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della suddetta direttiva 91/414/CEE, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti in particolare i decreti che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010;

Visto altresì il decreto 14 marzo 2005, relativo alla proroga temporanea al 31 dicembre 2008 dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008, concessa in attesa della conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive componenti;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione europea n. 3600 del 1992, n. 451 del 2000, n. 703 del 2001, n. 1112 del 2002, n. 1490 del 2002 e n. 2229 del 2004 e successive modifiche, che recano disposizioni di attuazione delle quattro fasi del programma di revisione previsto all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano l'elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'Allegato I della stessa direttiva 91/414/CEE;

Visti il regolamento 2076/2002/CE e la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che definiscono norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale e modificano i tempi di attuazione della revisione delle sostanze di cui all'art. 8, paragrafo 2 della citata direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento della Commissione europea 1095/2007/CE del 20 settembre 2007, che modifica le modalità di attuazione del programma di revisione delle sostanze di cui all'art. 8, paragrafo 2 della citata direttiva 91/414/CEE indicate nei regolamenti n. 1490 del 2002 e n. 2229 del 2004;

Considerato che il citato regolamento 1095/2007/CE della Commissione europea fissa al 31 dicembre 2010 la data entro la quale saranno presentate alla Commissione stessa le valutazioni tecniche dei dati di cui all'Allegato II della direttiva 91/414/CEE, relativi ad alcune sostanze attive attualmente in corso di revisione comunitaria;

Considerato inoltre che le direttive di iscrizione di altre sostanze attive, di cui si è recentemente conclusa la revisione comunitaria, entreranno in vigore a partire dal 1° novembre 2008, con specifiche modalità e scadenze per l'adeguamento alle condizioni di iscrizione dei relativi prodotti fitosanitari;

Considerato altresì che, antecedentemente alla valutazione comunitaria effettuata ai sensi delle norme comunitarie sopra indicate, nonché nelle more della sua effettuazione, gli Stati membri possono comunque rilasciare o rinnovare secondo le vigenti normative nazionali le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 non ancora iscritte nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato infine che i prodotti fitosanitari oggetto del presente provvedimento saranno sottoposti alle procedure di adeguamento alle decisioni comunitarie che verranno definite al termine della revisione di cia-

scuna delle sostanze attive componenti, secondo modalità e nei tempi stabiliti dai relativi provvedimenti comunitari;

Ritenuto pertanto di prorogare al 31 dicembre 2010 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso la revisione comunitaria o per le quali comunque, alla data del presente decreto, non sono ancora entrate in vigore le direttive di iscrizione nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di applicare per ciascun prodotto fitosanitario la tariffa di 258,23 euro, prevista dal decreto ministeriale 8 luglio 1999, da versare sul conto corrente postale n. 52744570, intestato alla Tesoreria provinciale della Stato di Viterbo;

Decreta:

1. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati aventi scadenza compresa tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 e contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 che non hanno ancora concluso l'iter di revisione comunitaria o la cui iscrizione in Allegato I della direttiva 91/414/CEE non è ancora entrata in vigore alla data del presente decreto.

2. Le tariffe dovute dalle imprese titolari delle autorizzazioni che vengono prorogate al 31 dicembre 2010 saranno versate dalle aziende stesse entro il 31 marzo dell'anno solare della scadenza a suo tempo attribuita a ciascuna autorizzazione.

3. Le tariffe relative ai prodotti fitosanitari già prorogati fino al 31 dicembre 2008 con decreto 14 marzo 2005 dovranno essere versate al più tardi entro il 31 marzo 2009.

4. Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute, la loro riclassificazione in attuazione del decreto ministeriale 3 aprile 2007, nonché al loro adeguamento in ottemperanza del Regolamento 396/2005/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 13 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* NOE

08A06463

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 10 luglio 2008.

Fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46. Adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto l'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha demandato al decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, la determinazione della tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01 (nel seguito «Disciplina comunitaria»);

Considerato che è necessario adeguare la direttiva 16 gennaio 2001 a tale disciplina comunitaria;

Sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dell'economia e finanze;

EMANA

le seguenti direttive:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo sperimentale. I programmi possono comprendere anche attività connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Al coordinamento con le competenze in materia del Ministero dell'università e della ricerca si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 1, comma 886 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono, ai sensi della Disciplina comunitaria, quelle rivolte rispettivamente:

a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *b)*;

b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 2.

Procedure

1. Gli interventi sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa, con procedimento a graduatoria o con procedimento a sportello.

2. Al fine di promuovere programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese, gli interventi di cui al presente decreto possono essere attuati altresì con le modalità previste per la procedura negoziale dall'art. 6 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, con apposito provvedimento, stabilisce, per ciascun anno, tenuto conto delle risorse disponibili, gli interventi da realizzare, anche individuando specifiche tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, le procedure e i termini di attuazione.

4. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni sono affidati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad una o più società o enti, anche in forma consortile, ovvero ad una o più associazioni temporanee di imprese, che il Ministero dello sviluppo economico individua sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, mediante gara ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Con contratto, di durata non superiore a cinque anni, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico ed il soggetto o i soggetti prescelti, di seguito denominati «gestori», sono regolamentati i reciproci rapporti e le modalità di corresponsione del compenso, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate per gli interventi di cui al presente decreto.

6. Fino alla scadenza delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli adempimenti di cui al comma 5 sono svolti dai gestori convenzionati.

7. Per l'esame della validità tecnologica dei programmi il gestore si avvale di esperti esterni, scelti dal Ministero dello sviluppo economico tra quelli iscritti all'albo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;

e) altri soggetti individuati con i bandi di cui all'art. 6, comma 2.

2. Possono beneficiare degli interventi i consorzi e le società consortili costituiti dai soggetti di cui al comma 1 a condizione che la partecipazione dei medesimi soggetti sia superiore al 30 per cento dell'ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare i programmi anche congiuntamente tra loro purché nessun soggetto sostenga da solo più del 70 per cento e meno del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del programma.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare i programmi anche congiuntamente con Organismi di ricerca, purché le attività dei soggetti stessi abbiano un costo ammissibile superiore al 30 per cento di quello complessivo ammissibile del programma.

5. Ai fini di cui al comma 4, sono considerati organismi di ricerca i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro *status* giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

6. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni:

a) i soggetti sottoposti alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, ed al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

b) i soggetti che risultino morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

c) le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

d) i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) i soggetti destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

f) i soggetti che non hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione.

7. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Art. 4.

Tipologia e misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto per le attività di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nei limiti delle intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria, possono essere concesse nelle seguenti forme:

a) finanziamento agevolato;

b) contributo in conto interessi;

c) contributo diretto alla spesa.

2. Per i programmi comportanti spese ammissibili inferiori a 3 milioni di euro, fatte salve eventuali diverse disposizioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, è concesso un finanziamento agevolato a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Il predetto finanziamento è pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://europa.eu.int./comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

3. Per i programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3 milioni di euro, fatte salve eventuali diverse disposizioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, può essere concesso un contributo in conto interessi in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma oggetto della domanda di agevolazioni, pari al 50 per cento dei costi ricono-

sciuti ammissibili, con una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni. Detto finanziamento può essere deliberato dal soggetto di cui all'art. 2, comma 4 ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La misura del contributo è fissata in 80 punti percentuali del tasso di riferimento individuato ai sensi del comma 2.

4. Oltre al finanziamento agevolato ovvero all'eventuale contributo in conto interessi di cui rispettivamente ai commi 2 e 3, è concesso un contributo alla spesa in misura pari al 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili. In aggiunta alle predette agevolazioni, possono essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo alla spesa, pari al 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese ovvero al 10 per cento nominale per i programmi svolti dalle medie imprese. Per gli organismi di ricerca, la predetta maggiorazione è riconosciuta nella misura del 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili.

5. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 superi le intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria, il Ministero provvederà alla riduzione del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato ovvero della misura del contributo in conto interessi.

6. Limitatamente agli organismi di ricerca che ne facciano richiesta, l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato ovvero al contributo in conto interessi, concedibile ai sensi dei commi 2 e 3, può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa, attualizzandone il valore al momento della concessione e in base al tasso di riferimento di cui al comma 2.

7. Con riferimento al finanziamento agevolato di cui al comma 2, gli interessi di preammortamento, calcolati dalla data di erogazione di cui all'art. 7, comma 1, sono corrisposti annualmente a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 8. Il rimborso del finanziamento avviene in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento di cui al comma 2.

8. L'ammontare delle agevolazioni concesse è rideterminato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, al momento dell'erogazione a saldo di cui all'art. 7, comma 7. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all'art. 6, comma 8, non possono essere aumentate. Nel caso in cui l'intensità complessiva delle agevolazioni, a seguito della suddetta rideterminazione, ecceda il limite massimo indicato al comma 1, viene ridotta l'agevolazione concessa sotto forma di contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato ovvero della misura del contributo in conto interessi.

Art. 5.

Durata dei programmi e spese ammissibili

1. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi comportanti costi riconosciuti ammissibili non inferiori a 1 milione di euro, fatti salvi eventuali diversi limiti disposti con i bandi di cui all'art. 6, comma 2.

2. Ai fini dell'ammissibilità, inoltre, i programmi devono:

a) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi;

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre sei mesi dalla stessa, fatto salvo quanto eventualmente previsto con i bandi di cui all'art. 6, comma 2.

3. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi.

4. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi riguardanti:

a) il personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;

c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

d) le spese generali imputabili all'attività del programma, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30 per cento del valore della voce di costo di cui alla lettera *a)*;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, per i due anni successivi alla fine del programma, a fini di monito-

raggio, i dati relativi all'impatto economico e occupazionale dei risultati del programma anche in relazione dell'eventuale cessione o industrializzazione dei medesimi.

Art. 6.

Presentazione delle domande, istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni

1. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono definiti con apposito provvedimento del Ministro dello sviluppo economico.

2. Qualora gli interventi siano attuati con la procedura valutativa a graduatoria, il Ministero dello sviluppo economico emana appositi bandi ai fini della presentazione dei progetti. Con il medesimo bando sono individuati i criteri di selezione dei progetti.

3. In relazione alle domande presentate ai sensi del comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, di seguito denominato «Comitato tecnico», anche avvalendosi degli esperti esterni di cui al precedente art. 2, comma 7, e sulla base di criteri di selezione previsti con i bandi, individua i progetti ammissibili dandone comunicazione ai soggetti richiedenti le agevolazioni, e trasmettendo le relative domande al gestore prescelto dal soggetto richiedente ai fini del comma 6.

4. Il bando di cui al comma 2 può altresì prevedere che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti richiedenti presentino un programma di massima. In tal caso, il Ministero dello sviluppo economico, individuati i progetti ammissibili ai sensi del comma 3, ne da comunicazione ai soggetti richiedenti invitando gli stessi alla presentazione del programma definitivo ai fini di cui al comma 6.

5. Il gestore effettua l'istruttoria dei programmi sulla base della documentazione presentata e ne comunica gli esiti al Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda formalmente completa ovvero dei programmi definitivi presentati ai sensi del comma 4.

6. Gli adempimenti istruttori, articolati in una verifica della validità tecnologica del programma e in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente e del programma stesso, devono, anche tenuto conto delle dimensioni del soggetto proponente, accertare in particolare:

a) la validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;

b) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma tenuto conto anche delle pregresse attività del richiedente;

c) il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma;

d) la validità economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari;

e) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;

f) l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;

g) per le grandi imprese, il carattere di addizionalità del programma rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa. Tale verifica dovrà riguardare anche le piccole e le medie imprese nel caso di un valore delle agevolazioni concedibili superiore a 7,5 milioni di euro.

7. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti istruttori, ne dà comunicazione al Comitato tecnico che esprime e trasmette al Ministero stesso il proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione medesima. Entro cinquanta giorni dalla comunicazione del parere del Comitato tecnico, il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento.

8. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono specificati gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, gli adempimenti a carico del beneficiario, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese, anche estere, al programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato sulla base del piano degli investimenti predisposto dal soggetto beneficiario, nonché le condizioni per la revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

9. Qualora gli interventi siano attuati con le modalità previste per la procedura negoziale, il decreto di concessione può essere sostituito da uno specifico contratto.

10. I soggetti beneficiari assumono, mediante sottoscrizione del decreto di concessione o del contratto,

gli obblighi derivanti dal decreto o dal contratto medesimo e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici entro trenta giorni dalla data di ricevimento del decreto o del contratto stesso, pena la decadenza dai benefici concessi.

11. In caso di non ammissibilità del programma alle agevolazioni in quanto concernente prevalentemente attività di ricerca industriale il Ministero dello sviluppo economico trasferisce la domanda e la relativa documentazione al Ministero dell'università e della ricerca secondo modalità definite ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Art. 7.

Erogazioni delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'art. 3 sono erogate dal gestore, a partire dalle date e nei limiti previsti dal piano delle erogazioni di cui all'art. 6, comma 8, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari.

2. Le erogazioni avvengono in non più di tre soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni di cui al comma 1. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve aver sostenuto costi non inferiori a quelli determinati nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento.

3. Con riferimento al contributo in conto interessi di cui all'art. 4 comma 3, l'erogazione avviene in via anticipata, attualizzando al tasso di riferimento di cui all'art. 4 comma 2, vigente alla data di erogazione della quota di finanziamento bancario spettante in relazione ai costi sostenuti, e con riferimento alla suddetta quota di finanziamento, le componenti di contributo in conto interessi relative alle singole rate di preammortamento ed ammortamento.

Dovrà comunque essere garantito che la somma dei valori attualizzati delle quote di contributo in conto interessi afferenti le singole erogazioni parziali di finanziamento bancario non risulti superiore, nella fase di erogazione a saldo, al valore totale del contributo in conto interessi determinato, nel decreto di cui all'art. 6 comma 8, sulla base del tasso di attualizzazione di cui all'art. 4 comma 2, vigente alla data di emissione del decreto medesimo.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 le erogazioni sono disposte entro sessanta giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione.

5. Limitatamente ai programmi proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

6. L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate nel periodo di attuazione del programma, non può superare l'80 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 20 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella immediatamente precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 8, comma 1.

7. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al gestore, entro tre mesi dalla data di fine programma, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.

8. L'erogazione a saldo è disposta entro 6 mesi dalla data di trasmissione, da parte del soggetto beneficiario, della documentazione di cui al comma 7.

9. Il Ministero dello sviluppo economico trasferisce periodicamente al gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

Art. 8.

Accertamenti e revoche

1. Il Ministero dello sviluppo economico dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i cui oneri sono posti a carico del fondo ai sensi dell'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

2. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi agevolati anche per il tramite del gestore.

3. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 2, per la realizzazione del programma;

c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;

d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 7, comma 7;

e) mancata realizzazione del programma;

f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, qualora le agevolazioni siano concesse nella forma di finanziamento agevolato;

h) risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, qualora le agevolazioni siano concesse nella forma di contributo in conto interessi.

4. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 3, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 9.

Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi di sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria ed occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Le imprese devono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

3. In qualunque fase del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico si riserva di richiedere ai soggetti beneficiari dati e informazioni sull'attuazione dei programmi agevolati.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 363

08A06544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicati concernenti la nomina di due membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione dell'8 settembre 2008, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 18/1979 e successive modifiche, l'on. Erminio Enzo Boso decaduto dalla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la - II circoscrizione Italia-Nord orientale nella lista Lega Nord e ha proclamato eletto l'on. Pietro Fontanini primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione dell'8 settembre 2008, ha attribuito, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 18/1979 e successive modifiche, l'on. Giuseppe Castiglione decaduto dalla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la II circoscrizione Italia-Nord orientale nella lista Forza Italia e ha proclamato eletto l'on. Michele Cimino primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

08A06558 - 08A06559

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: in data 8 agosto 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Krzysztof Strzalka, Console Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

08A06474

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco delle officine autorizzate alla fabbricazione di medicinali per uso veterinario

Si riporta l'elenco delle officine autorizzate alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2008.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaci Veterinari:

1. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - A.C.R.A.F. S.p.A.
   Via VECCHIA DEL PINOCCHIO, 2 - 60131 ANCONA –
2. ABBOTT S.p.A. (solo controllo e rilascio lotti)
   Via PONTINA Km 52 – 04100 CAMPOVERDE DI APRILIA (LT) –
3. ABIOGEN PHARMA S.p.A.
   Via MEUCCI, 36 - 56014 OSPEDALETTO (PI) -
4. ACME DRUGS S.r.l.
   Via PORTELLA DELLA GINESTRA, 9 - 42025 CAVRIAGO (RE)-
5. ALFA OMEGA S.r.l.
   Via LEONARDO DA VINCI, 28 – 44100 COPPARO (FE) –
6. ASCOR CHIMICI S.p.A.
   Via PIANA, 265 - 47032 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC) –
7. BAYER S.p.A. (solo confezionamento secondario)
   Via delle GROANE, 126 - 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) –

8. BIOLAB S.p.A. (controlli)
   Via BRUNO BUOZZI, 2 - 20090 VIMODRONE (MI) –

9. BIOPHARMA S.r.l.
   Via DELLE GERBERE, 20/22 - 00400 SANTA PALOMBA – POMEZIA - (Roma) –

10. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.A.
    Via MODENA, 15 - 40019 S. AGATA BOLOGNESE (CO) –

11. CEVA VETEM S.p.A.
    Via LEOPARDI, 2/C – 42025 CAVRIAGO (RE) –

12. CHEMICALS LAIF S.r.l.
    Via ROMA, 69 – 36020 CASTEGNERO (VI) –

13. CHEMIFARMA S.p.A.
    Via DON EUGENIO SERVADEI, 16 – 47100 FORLI' (FC)-

14. CICIEFFE S.r.l.
    Via PROVINCIALE , 13 - 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) –

15. DHL EHEL SUPLY CHAIN S.p.A. (solo confezionamento secondario)
    Viale delle INDUSTRIE , 2 – 20090 SETTALA (MI)

16. D. S. M . CAPUA S.p.A.
    Strada Statale APPIA, 46/48 - 81043 CAPUA (CE)-

17. DONINI S.r.l.
    Via ECCE HOMO, 18 – 37054 NOGARA (VR)-

18. DOX-AL ITALIA S.p.A.
    Via MASCAGNI, 6/A – 20050 SULBIATE (MI) –

19. ELI LILLY S.p.A.
    Via GRAMSCI, 731/733 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI)-

20. ERREDUE S.p.A.
    Via LEONARDO DA VINCI, 28 – 24062 COSTA VOLPINO (BG) –

21. EURAND S.p.A.
    Via MARTIN LUTHER KING, 13 – 20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)-

22. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
    Nucleo Industriale S. ATTO – 64020 S. NICOLO' A TORDINO (TE) –

23. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via LAURENTINA Km, 24,730- 0040 POMEZIA (Roma)

24. FARMILA THEA FAR. MILANO S.p.A.
    Via E. FERMI, 50 – 20019 SETTIMO MILANESE (MI) –

25. FARZOO S.r.l.
    Via RUBADELLO,6 – 40136 MEDOLLA (MO)-

26. FATRO S.p.A.
    Via EMILIA, 285 - 40064 OZZANO EMILA (BO)-

27. FATRO S.p.A.
    Via MOLINI EMILI, 2 – 25030 MACLODIO (BS)-

28. FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via PONTE DELLA FABBRICA, 3/A - 35031 ABANO TERME (PD) –

29. FILOZOO S.r.l.
    Viale DEL COMMERCIO, 28/30 - 41012 CARPI (MO) –
30. FRESENIUS KABI S.r.l.
    Via CAMAGRE, 41/43 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) –
31. HOSPIRA S.p.A.
    Via FOSSE ARDEATINE, 2 - 20060 LISCATE (MI) –
32. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.A
    Via AFFAROSA, 4 – 42010 RIO SALICETO (RE) –
33. INDUSTRIA GALENICA SENESE S.r.l.
    Via CASSIA NORD, 3 – 53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) –
34. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.
    Via NETTUNENSE Km 20,300 - 04011 APRILIA (LT) –
35. IPRA S.p.A
    Via PASQUASIA ang. GIANGAGLIANO Z.I. DITTAINO – 94100 ASSORO (EN)-
36. ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE PHARMA S.p.A.
    Viale CERTOSA, 10 – 27100 PAVIA (PV) -
37. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.A.
    Via ALESSANDRO MANZONI, 2 – 10092 BEINASCO (TO) –
38. IZO S.p.A.
    Via ALDO BIANCHI, 9 – 25124 BRESCIA -
39. JANSSEN CILAG S.p.A.
    Via C. JANSSEN, 23 – 04010 BORGO SAN MCHELE (LT) –
40. LAB- ANALYSIS S.r.l. (controlli)
    Via ROTA PANDIANI, 13 - 27043 BRONI (PV) -
41. LABORATORIO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.A.
    Via LICINIO, 11 – 22036 ERBA (CO) –
42. LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI S.n.c.
    Via DIAZ, 147/149 – 80052 PORTICI (NA) –
43. MASTELLI S.r.l.
    Via BUSSANA VECCHIA, 32 – 18032 SANREMO (IM) –
44. MERIAL ITALIA S.p.A.
    Strada Statale 234 per CREMONA Km 28,200 - 27013 CHIGNOLO PO (PV) –
45. MERIAL ITALIA S.p.A.
    Via BAVIERA, 9 - 20124 NOVENTA PADOVANA (PD) -
46. MONICO S.p.A.
    Via PONTE DI PIETRA, 7 - 30173 MESTRE –VENEZIA-
47. NEOLOGISTICA S.r.l. (solo confezionamento secondario)
    Via DELLE GINESTRE, 12 – 22063 CANTU' (CO) –
48. NEW FA.DEM S.r.l.
    Viale FERROVIA DELL0 STATO,1 Zona ASI - 80014 GIUGLIANO (NA)-

49. NOVASELECT S.p.A.
    Via ZONA INDUSTRIALE – 85050 TITO SCALO (PZ) -

50. PANPHARMA S.r.l.
    Z.i. VALLE UFITA s.n.c. – 83040 FLUMERI (AV) -

51. PB BELTRACCHINI S.r.l. (solo confezionamento secondario)
    Via S. ERASMO , 6 – 20027 RESCALDINA (MI)-

52. PFIZER ITALIA S.r.l.
    Strada Statale, 156, Km 50 – 04010 BORGO SAN MICHELE (LT)-

53. PFIZER ITALIA S.r.l.
    Via del COMMERCIO, 25/26 – 63046 MARINO DEL TRONTO (AP)-

54. PHARMAC ITALIA S.r.l.
    Viale UMBRIA, 55/57 – 40065 ROZZANO (MI) –

55. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.A. (controlli)
    Via TITO SPERI, 14 - 00040 POMEZIA (RM) -

56. RODWER S.r.l.
    Via MALVEZZA 3431/A CASALECCHIO de' CONTI GALLO BOLOGNESE -CASTEL S. PIETRO T. (BO) 40050

57. SALF LAB. FARMACOLOGICO S.p.A.
    Via G. MAZZINI, 9 – 24069 CENATE SOTTO (BG) –

58. SANIZOO s.r.l.
    Via VICENZA, 134 – 36030 S. TOMIO DI MALO (VI)

59. SCHERING-PLOUGH S.p.A.
    Via F.lli KENNEDY, 5 – 26833 COMAZZO (LO) -

60. TECNOZOO s.n.c.
    Via PIAVE, 120 - 35017 TORRESELLE DI PIOMBINO DESE (PD) –

61. TEKNOFARMA S.p.A.
    Strada comunale da BERTOLLA all' ABBADIA di STURA, 14 -10156 TORINO-

62. TOSVAR S.r.l.
    Via del LAVORO, 10 – 20060 POZZO D'ADDA (MI) -

63. TUBILUX PHARMA S.p.A.
    Via COSTARICA , 20/22 – 00040 POMEZIA (RM) -

64. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A.
    Via G. DI VITTORIO, 36 - 25125 BRESCIA –

65. VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.A.
    Via .G. MORGAGNI, 2 – 61016 PENNABILLI (PU) –

66. VETEM S.p.A.
    Lungomare L. PIRANDELLO, 8 – 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) -

67. WYETH-LEDERLE S.p.A.
    Via F. GORGONIE 6/A z.i. – 95030 CATANIA (CT) -

08A06351

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clavobay 500 mg»

Decreto n. 42 del 30 giugno 2008

Specialità medicinale per uso veterinario CLAVOBAY 500 MG compresse palatabili per cani.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0247/001/MR.

Titolare A.I.C.: - Norbrook laboratories limited con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP.

Produttore responsabile rilascio lotti: - la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezioni:

da 10 compresse - A.I.C. n. 103955011;

da 20 compresse - A.I.C. n. 103955023;

da 25 compresse - A.I.C. n. 103955035;

da 100 compresse - A.I.C. n. 103955047.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Amoxicillina - (come Amoxicillina Triidrato) - 400 mg;

Acido Clavulanico - (come Clavulanato di Potassio) - 100 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani.

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi batterici produttori di beta-lattamasi sensibili all'amoxicillina in associazione con l'acido clavulanico:

infezioni cutanee (comprendenti piodermiti superficiali e profonde) causate da stafilococchi sensibili;

infezioni del tratto urinario causate da stafilococchi o Escherichia coli sensibili;

infezioni respiratorie causate da stafilococchi sensibili;

enteriti causate da escherichia coli sensibili.

Validità: periodo di validità del medicinale nel confezionamento integro: due anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto efficacia immediata.

08A06363

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Revertor»

Decreto n. 47 del 17 luglio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario REVERTOR 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0123/001/MR.

Titolare A.I.C.: - CP-Pharma Handelsges. mbH con sede in Ostlandring 13, - 1303 Burgdorf, Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ostlandring 13, - 31303 Burgdorf, Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 103996017 con i flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 103996029 con 5 flaconi da 10 ml;

A.I.C. n. 103996031 con 10 flaconi da 10 ml.

Composizione: ogni ml contiene:

principi attivi: Atipamezolo cloridrato 5,0 mg.

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani.

Indicazioni terapeutiche: Cani: l'atipamezolo cloridrato è un selettivo a2-antagonista ed è indicato per l'inversione dell'effetto sedativo e tutti gli altri effetti della medetomidina nei cani.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto efficacia immediata.

08A06364

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «SteroVet» soluzione per infusione per bovini, cavalli, pecore, capre, cani e gatti.

Decreto n. 49 del 4 agosto 2008

Procedura decentrata: n. DE/V/0l18/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario STEROVET soluzione per infusione per bovini, cavalli, pecore, capre, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: B. Braun Vet Care GmbH con sede in Am Aesculap-Platz Carl, 78532 Tuttlingen - Germania.

Produttori responsabili rilascio lotti:

società B. Braun Melsungen AG nello stabilimento sito in Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen - Germania;

società B.Braun Medical SA nello stabilimento sito in Carretera de Terrassa, 121 - Direcciòn Postal: Apartado 6, 08191 Rubì (Barcellona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 103936011;

scatola contenente 10 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 103936023.

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

principi attivi:

Cloruro di sodio 1,25 g;

Cloruro di potassio 1,80 g;

Sodio fosfato bibasico diidrato 1,14 g;

Magnesio cloruro esaidrato 0,51 g;

Sodio (S)-lattato 2,80 g (come soluzione di sodio (S)-lattato al 50% m/m, 5,60 g);

Glucosio 50,0 g (come glucosio monoidrato, 55,0 g).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: bovini, cavalli, pecore, capre, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: «STEROVET» viene impiegato in tutte le specie di destinazione senza marcati disturbi elettrolitici e squilibri acido/base:

nella terapia della disidratazione ipertonica;

per la copertura dei requisiti di mantenimento dei liquidi e degli elettroliti;

per la copertura parziale dei requisiti energetici.

Validità: 3 anni.

Usare immediatamente dopo l'apertura della confezione. Smaltire qualsiasi prodotto non utilizzato.

Tempi di attesa: bovini, cavalli, pecore e capre:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A06354

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincodox 110»

Decreto n. 50 del 4 agosto 2008

Specialità medicinale per uso veterinario LINCODOX 110 polvere solubile per uso orale per suini.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano) - via Mascagni, 6.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco in carta da 5 kg - A.I.C. n. 104016011.

Composizione: 1 kg di polvere contiene:

principi attivi: Lincomicina base g 110,0 - equivalente a lincomicina cloridrato g 124, 75;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini fino a 4 mesi.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della Enterite necrotica superficiale e della polmonite enzootica causata da agenti patogeni sensibili alla lincomicina.

Tempi di attesa: carne e visceri: 12 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 180 giorni.

periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06355

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxatril»

Decreto n. 51 del 5 agosto 2008

Procedura mutuo riconoscimento: n. IE/V/0181/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario FLOXATRIL soluzione orale 100 mg/ml per polli e tacchini.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in 13ème rue - L.I.D., B.P. 27 - 06511 Carros Cedex - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Krka d.d., Novo Mesto, nello stabilimento sito in Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103824013;

bottiglia in polietilene da 1 litro - A.I.C. n. 103824025.

Composizione: 1 ml di soluzione orale contiene:

principi attivi: Eurofloxacin mg 100,00;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli (broiler, riproduttori broiler, pollastre), tacchini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infezioni batteriche e da micoplasma del tratto respiratorio e digerente (i.e. infezioni causate da *E. coli*, pasteurellosi, micoplasmosi causate da *M gallisepticum*, *M synoviae*, *M meleagridis* e *M iowae*, salmonellosi), nei casi dove l'esperienza clinica, coadiuvata dove possibile, da test di sensibilità batterica degli organismi coinvolti, indicano che eurofloxacin è il farmaco di scelta.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

polli: 3 giorni;

tacchini: 4 giorni.

Non utilizzare in galline che depongono uova destinate al consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A06353

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zantel»

Provvedimento n. 193 del 22 luglio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ZANTEL compresse per cani tutte le confezioni:

A.I.C. n. 103676

Titolare A.I.C.: - Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., con sede in Loughrea - Co. Galway - Irlanda.

Oggetto del provvedimento: Modifica regime di dispensazione.

Si autorizza la modifica del regime di dispensazione da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile» a: «la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune DAP+L».

Provvedimento n. 195 del 4 agosto 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/007/001/IB/005.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE DAP+L, nelle confezioni:

10 fiale da 1 dose + 10 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103846010;

25 fiale da 1 dose + 25 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103846022;

50 fiale da 1 dose + 50 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103846034;

100 fiale da 1 dose + 100 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103846046.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 12 mesi a 15 mesi.

Il punto 6.3 del SPC - periodo di validità è modificato come segue: «Il vaccino ha una validità di 15 mesi. Il vaccino ricostituito deve essere usato immediatamente».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A06469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune PI+L».

Provvedimento n. 196 del 4 agosto 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/005/001/IB/005.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE PI+L, nelle confezioni:

10 fiale da 1 dose + 10 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103815015;

25 fiale da 1 dose + 25 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103815027;

50 fiale da 1 dose + 50 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103815039;

100 fiale da 1 dose + 100 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816041.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 12 mesi a 15 mesi.

Il punto 6.3 del SPC - periodo di validità è modificato come segue: «Il vaccino ha una validità di 15 mesi. Il vaccino ricostituito deve essere usato immediatamente».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A06468

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 42 e n. 45 adottata in data 11 novembre 2007 dall'Onaosi

Con ministeriale n. 24/IX/00010741/OSI-L-45-47 del 16 luglio 2008 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti delibere, adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (Onaosi) in data 11 novembre 2007:

n. 42 «Determinazione misura contributo obbligatorio: provvedimenti conseguenti»;

n. 45 «Piano annuale degli interventi 2007-2008. Approvazione definitiva».

08A06365

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 17 luglio 2008, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

Al Generale di divisione Alessandro Montuori, nato il 18 ottobre 1953 a Portici (Napoli).

È stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Vice Comandante del Corpo d'Armata Multinazionale per la Coalizione (MNCI DCG COA) e rappresentante militare italiano (IT SNR), rispettivamente nell'ambito dell'operazione Iraqi Freedom e dell'Operazione Nazionale Antica Babilonia in Baghdad, assolveva gli incarichi in un contesto operativo a elevatissimo rischio per l'incolumità personale, evidenziando straordinarie doti umane ed una particolare predisposizione ad operare in ambito Interforze e Multinazionale. Attraverso un'instancabile azione propulsiva si prodigava per sviluppare e favorire un meticoloso processo di comunicazione e informazione basato su una fitta rete di relazioni tra i contingenti della Coalizione, agevolando in tal modo il processo decisionale del Comando Multinazionale, così da consentire la rapida ed efficace soluzione di problemi a favore delle forze della Coalizione. In particolare, si adoperava per supportare, favorire ed evidenziare l'azione condotta dal Contingente italiano in Iraq. Animato da entusiasmo e impegno incondizionato, sorretto da integrità e dalle più alte qualità morali, dotato di uno straordinario coraggio e di pregevolissima competenza militare, suscitava l'ammirazione e l'altissima considerazione dei superiori, dei colleghi e del personale straniero.

Per il validissimo contributo fornito e il coraggio dimostrato, era insignito di prestigiose decorazioni concesse dagli altri contingenti della coalizione, tra le quali spicca la «Legion of Merit» Statunitense. Con la sua eccezionale prestazione, nel complesso e rischioso teatro operativo iracheno, il Gen. D. Montuori ha fornito un raro esempio di virtù militare, di altissimo senso del dovere e di assoluta fedeltà all'istituzione, contribuendo significativamente ad accrescere il prestigio delle forze armate italiane e della nazione nel contesto Internazionale.» - Baghdad (Iraq), marzo - ottobre 2006.

Con decreto ministeriale 17 luglio 2008, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al Colonnello Antonio Vittiglio, nato il 10 aprile 1960 a Torino.

È stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del 152º Reggimento Fanteria Sassari e della Task Force Alfa inquadrata nell'Italian Joint Task Force, nell'ambito della Missione Antica Babilonia IX in Iraq, assolveva il delicatissimo incarico con straordinaria motivazione, eccezionale professionalità e senso del dovere fuori dal comune.

Chiamato ad agire in un contesto umano ed operativo caratterizzato da forti tensioni, profondi disagi ambientali ed elevati coefficienti di pericolo, conduceva le quotidiane azioni di pattugliamento degli itinerari, di scorta dei convogli e di controllo dei punti sensibili nell'area di responsabilità, infondendo nel reparto forza morale e fiducia nella riuscita della Missione, anteponendo sempre alle personali esigenze, la sicurezza dell'unità ed il conseguimento degli obiettivi assegnati. L'insieme armonico delle sue bellissime qualità professionali ed umane, gli consentiva di sviluppare un'azione di comando di altissimo pregio, assicurando il pieno soddisfacimento delle esigenze operative e di controllo del territorio e ottenendo, in una cornice operativa caratterizzata da incertezze e ostilità, brillanti risultati in numerose operazioni caratterizzate da latente pericolosità. durante il tragico evento del 5 giugno 2006 in cui rimanevano seriamente coinvolti cinque uomini della sua Task Force, impegnati in attività di scorta ad un convoglio inglese, svolgeva una brillante azione di comando che consentiva l'immediato soccorso dei militari feriti e nello stesso tempo il prosieguo della Missione, portata a termine con successo. In ogni circostanza ha presentato la sua unità perfettamente amalgamata, superbamente addestrata ed in grado di assolvere in pieno le delicate incombenze operative della missione, conservando il pieno controllo della situazione con rara serenità e lodevole entusiasmo. Chiaro esempio di elette virtù militari, capacità di comando, spirito di servizio, che con opera intelligente, assidua, instancabile, contribuiva a portare ulteriore e significativo lustro al contingente italiano ed alle forze armate italiane in ambito Multinazionale.» - An nasiriyah (Iraq), 19 gennaio 2006 - 16 giugno 2006.

Con decreto ministeriale 17 luglio 2008 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al Colonnello Alessandro Guarisco, nato il 9 dicembre 1957 a Como.

È stata concessa la croce d'argento al merito dell'esercito con la seguente motivazione: «Comandante del XI Reggimento Bersaglieri e della Task Force Alfa inquadrata nell'Italian Joint Task Force nell'ambito della Missione Antica Babilonia VIII in Iraq, assolveva il delicatissimo incarico con straordinaria motivazione, eccezionale professionalità e senso del dovere fuori dal comune.

Fortemente determinato e consapevole delle difficoltà della Missione, curava in prima persona la preparazione e l'addestramento delle unità alle sue dipendenze che potevano così assumere la responsabilità del settore assegnato fin dai momenti iniziali con la capacità operativa necessaria per portare a compimento con successo e secondo gli intenti del Comandante della Italian Joint Task Force la Missione assegnata. L'insieme armonico delle sue bellissime qualità professionali ed umane gli consentiva di pianificare e condurre con puntuali e brillanti risultati numerose operazioni, in un quadro operativo caratterizzato da elevatissimo rischio, estrema volatilità ed imprevedibilità, molto spesso apertamente ostile alle forze del contingente, trascinando in più circostanze con il personale esempio e la entusiasta determinazione uomini e donne alle dirette dipendenze. In particolare, in occasione dei due più importanti appuntamenti elettorali (*Referendum* Costituzionale ed elezioni del Parlamento), ha brillantemente pianificato, organizzato e condotto tutte le principali attività operative individuate dal comandante del contingente quali prioritarie ed essenziali per il consolidamento del processo di democratizzazione del paese, obiettivo strategico della coalizione, garantendo, con una presenza discreta, eccezionalmente equilibrata e mai invasiva il pieno supporto alle unità dell'Iraqi Security Forces impegnate nel presidio dei seggi elettorali. In tale contesto riscuoteva il convinto sentito plauso e l'ammirazione incondizionata di tutte le figure istituzionali civili e delle autorità militari della provincia di Dhi Qar, evidenziando le sue eccezionali capacità di tradurre i piani in atti concreti e rispondenti alle esigenze del teatro operativo. In ogni circostanza ha saputo presentare la sua unità perfettamente amalgamata, superbamente addestrata ed in grado di assolvere in pieno le delicate incombenze operative della Missione, conservando il pieno controllo della situazione con rara serenità e lodevole entusiasmo. Inoltre, avvalendosi di una consumata esperienza nel settore addestrativo/operativo, sviluppava, in stretto coordinamento con il Comandante della Task Force GSA, la sperimentazione tecnico - tattica del VBL «Puma», contribuendo, con le sue unità all'individuazione e risoluzione di alcune specifiche vulnerabilità, particolarmente penalizzanti nel peculiare ed estremo scenario operativo, riguardanti le procedure tecnico tattiche d'impiego delle minori unità. Magnifica figura di ufficiale e di Comandante, completo e carismatico che ha saputo trasfondere negli uomini e nelle donne alle dirette dipendenze grande senso del dovere ed altissima motivazione, contribuendo in maniera determinante, grazie alle riconosciute professionalità e gene-

rosità a portare ulteriore e significativo lustro alla Forza armata ed al contingente italiano in ambito Multinazionale.» - Tallil (Iraq), 2 settembre 2005 - 26 gennaio 2006.

Con decreto ministeriale 17 luglio 2008, è conseguita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al Tenente Colonnello Francesco Maria Ceravolo, nato il 6 agosto 1962 a Catanzaro, è stata concessa la croce d'argento al Merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Sottocapo di Stato Maggiore operativo della Italian Joint Task Force Iraq, nell'ambito della Operazione Antica Babilonia, assolveva il difficile e delicato incarico con slancio, passione ed altissimo senso del dovere dedicando al servizio le proprie energie migliori in una situazione di diffuso pericolo e di grandissima incertezza. Con passione, solerzia e tenacia, preparava ed organizzava le cellule dello Staff di pertinenza per renderle un organismo efficiente attraverso il quale fronteggiare numerosi momenti di crisi. Figura fondamentale ed insostituibile del Contingente militare italiano, costituiva in ogni circostanza elemento di sicuro riferimento per tutto lo Stato Maggiore della brigata e per i comandi dei reparti dipendenti, riuscendo, con straordinaria competenza, grande lungimiranza e spiccato buon senso a gestire e coordinare le numerose, complesse e delicatissime operazioni che interessavano tutte le unità dipendenti. Pur agendo in un contesto caratterizzato da fortissime tensioni e da difficoltà ambientali, infondeva serenità e sicurezza nei suoi uomini, ponendoli in condizione di fornire prestazioni di tutto riguardo anche nelle situazioni più difficili. Tutto il personale dell'Italian Joint Task Force apprezzava le doti di coraggio, tenacia e professionalità messe in luce dal Ten. Col. Ceravolo nel complesso e difficile scenario operativo iracheno. Instancabile nella sua presenza in sala operativa, costituiva, in ogni circostanza, un sicuro punto di riferimento per tutti i dipendenti. Nei momenti di maggiore tensione non esitava ad effettuare, in prima persona, rischiose ricognizioni a terra ed a bordo di elicotteri, di giorno come di notte, anche in presenza di attività ostile, allo scopo di fornire al comandante soluzioni sempre rispondenti alla reale situazione tattica del momento. La sua ottima conoscenza della lingua inglese agevolava enormemente i rapporti con il comando della divisione britannica e con il Comando del 171° ASG americano della base aerea di Tallil, con il quale realizzava un ottimo flusso di comunicazioni e da cui riceveva incondizionati attestati di stima ed apprezzamento per la preparazione e la competenza dimostrata. Nel corso delle operazioni «Argo» dell'8 ottobre 2003, «Colibri» del 14 ottobre 2003 e «Hawk» del 22 ottobre 2003, ideava ed organizzava delle operazioni complesse, con l'impiego di reparti di tutte le forze armate Nazionali ed Alleate, di manovra, dei supporti e delle forze speciali, che portavano al sequestro di ingenti quantità di armi, esplosivo, missili contraerei e al fermo di pericolosi individui, i quali venivano prontamente consegnati alle forze di sicurezza locali. Inoltre, concepiva ed organizzava una serie di operazioni, con modalità esecutive e procedimenti tecnico - tattici, mai sperimentati prima, in operazioni reali, dalle forze armate italiane, quali: l'operazione «Angel» del 18 dicembre 2003, con l'impiego congiunto di aerei a pilotaggio remoto britannici e forze di manovra nazionali, le operazioni «Lampo», che nei giorni 13 e 20 gennaio 2004 vedevano l'impiego di complessi aeromobili per l'intervento su obiettivi altamente fugaci, le operazioni «Copper» del 10 e 20 gennaio 2004 con l'impiego di distaccamenti acquisizione obiettivi in attività continuative in ambiente fortemente ostile. tutte le operazioni menzionate sono state coronate dal pieno successo ed hanno contribuito in maniera determinante alla pacificazione della provincia del Dhi Qar ed all'assolvimento della Missione assegnata.

In ogni situazione critica, l'ufficiale faceva sì che i vari disegni operativi del Comandante del contingente venissero realizzati al meglio, conseguendo gli obiettivi prefissati. Suggeriva soluzioni innovative ed attagliate alla particolare realtà irachena per quanto attiene la «Task Organization» del contingente e la standardizzazione delle procedure operative, con la formulazione di specifiche SOP. Infine organizzava, pressoché dal nulla, il delicatissimo settore della sicurezza e della ricostruzione delle forze Armate e di polizia irachene nell'area di competenza del contingente Nazionale. Il Ten. Col. Ceravolo ha saputo mettere in luce, in momenti tragici, le migliori qualità, quali professionalità, competenza, coraggio, spirito di servizio e disponibilità al sacrificio personale. con la sua instancabile opera ha contribuito in maniera determinante ad accrescere l'immagine dell'Italian Joint Task Force Iraq e della forza armata di appartenenza nel contesto Multinazionale, operando nel solco più bello delle tradizioni dell'Esercito italiano.» - An Nasiriyah (Iraq), 29 gennaio 2004.

Con decreto ministeriale 17 luglio 2008, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Colonnello Vincenzo Iannuccelli, nato il 6 maggio 1958 a Sora (Frosinone), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Assistente militare e Capo dell'ufficio del Comandante delle Forze NATO in Kosovo nell'ambito dell'Operazione Joint Enterprise, chiamato a ricoprire un incarico dalle molteplici responsabilità, impostava una magistrale azione di comando, controllo e coordinamento, che garantiva il massimo supporto in termini politici e operativi al comandante di KFOR. In un contesto Multinazionale molto dinamico per la presenza di personale proveniente da 37 Nazioni, si adoperava incessantemente con maturità, competenza e spiccato equilibrio, risultando un prestigioso elemento di riferimento. Con fine abilità e spiccata lungimiranza, approfondiva con scrupolo e passione le problematiche più sensibili, individuandone le soluzioni più adeguate e divenendo consulente essenziale del Comandante. In tale contesto, dotato di cristallino e naturale buon senso, forniva un apporto preziosissimo caratterizzato da encomiabile serenità di valutazione e di giudizio. In particolare, animato dalla ferma determinazione di ottenere sempre e comunque il miglior risultato per l'intera comunità multinazionale, sostenuto da fortissima personalità e dotato di assoluto carisma, guidava il personale italiano presente nel Quartier Generale delle Forze Nato al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ricercando assiduamente il miglioramento del supporto all'azione decisionale del proprio Comandante. Magnifica figura di ufficiale superiore, professionista serio e riservato, in possesso di eccezionali virtù, animato da amore per la propria professione, che ha contribuito a elevare in maniera determinante l'immagine e il prestigio del contingente militare italiano e del Paese in un contesto Internazionale.» - Pristina (Kosovo), 1° settembre 2005 - 4 aprile 2006.

Con decreto ministeriale 17 luglio 2008 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Tenente Colonnello Fabiano Zinzone, nato il 6 aprile 1965 a Udine, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del Battaglione Genio Guastatori della Task Force Bravo e capo team del Military Transitional Team del comando Italian Joint Task Force, nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia» in Iraq, impostava e conduceva tutte le attività di competenza con instancabile impegno, passione autentica, non comune risolutezza e incondizionata disponibilità. Consapevole della delicatezza della funzione assolta e dell'importanza dell'esito favorevole del suo operato per la missione del contingente, poneva ogni sua risorsa fisica e intellettiva al totale assolvimento dei compiti ricevuti. In qualità di Comandante di battaglione genio, le unità alle sue dipendenze si distinguevano quale formazioni di rara efficienza, eccellente coesione, esemplare disciplina, fornendo immediatamente e senza soluzione di continuità la piena capacità operativa. Quale capo del Military Transitional Team, pianificava e coordinava una serie articolata e complessa di attività formative, addestrative e operative a favore dei quadri della III^a brigata irachena, garantendo in tempi brevi il raggiungimento del livello operativo prefissato e ottenendo in tal modo, l'incondizionato plauso del comando della Multinational Division South East.

Grazie alla encomiabile determinazione ed alla approfondita conoscenza della dottrina anglosassone, forniva altresì un contributo di grande valenza nello studio per il riordino del Security Sector Reform. Ufficiale di solida formazione, concreto, entusiasta della professione, capace di comprendere con immediatezza l'essenza dei problemi, evidenziava la sua eccezionale professionalità in tutte le occasioni, suscitando sincera ammirazione e ponendosi quale sicuro punto di riferimento per i colleghi del comando del contingente. Magnifica figura di comandante che, con il proprio operato ha contribuito in maniera determinante a elevare il prestigio del contingente e della forza armata in ambito Internazionale.» - Baghdad (Iraq), 2 settembre 2005 - 25 gennaio 2006.

Con decreto ministeriale 17 luglio 2008, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Tenente Colonnello Germano Sarsale, nato il 12 marzo 1957 a Viterbo, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del JSOTG Condor inquadrato nell'Italian Joint Task Force, nell'ambito della Missione Antica Babilonia IX in Iraq, assolveva il proprio incarico svolgendo un'azione di comando caratterizzata da spiccata professionalità, alto senso del dovere e non comune impegno. Costantemente alla testa dei propri uomini, con cui condivideva ogni tipo di disagio ambientale, in una situazione operativa particolarmente complessa, caratterizzata da forti tensioni ed elevati coefficienti di pericolo, assicurava, con generosità e massima efficienza, il successo nell'assolvimento dei compiti affidatigli, riscuotendo l'ammirazione dei superiori e infondendo nel personale alle dipendenze fiducia e sicurezza. In tale ambito, organizzava e portava a termine una innumerevole serie di operazioni volte a garantire la sicurezza di tutte le autorità militari e civili, italiane ed Internazionali che sono intervenute in zona di operazione. Contribuiva altresì, in maniera significativa, a contrastare le attività a matrice terroristica contro le forze della coalizione operanti nell'area, mediante una assidua azione di pattugliamento e ricerca ed assicurava con tempestività ed efficienza la disponibilità di un reparto altamente preparato a compiti di elevata operatività da impiegare in situazioni di crisi e per esigenze di particolare rilevanza del contingente. Chiaro esempio di ufficiale e di comandante altamente motivato, dall'indiscussa preparazione e dalle eccezionali capacità che, con il suo comportamento e con i brillanti risultati ottenuti, contribuiva a portare ulteriore e significativo lustro al contingente italiano ed alle forze armate nel contesto Internazionale». - An Nasiriyah (Iraq), 27 gennaio 2006 - 16 giugno 2006.

Con decreto 17 luglio 2008 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Maggiore Angelo Minelli, nato il 12 luglio 1968 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale superiore impiegato quale Capo sezione Plans & Project della Cellula J9 dell'Italian Joint Task Force Iraq, nell'ambito dell'operazione Antica Babilonia VIII, operava costantemente con impareggiabile competenza, fervidissimo impegno ed instancabile volontà realizzatrice, evidenziando entusiasmo, passione ed inestimabili qualità organizzative e di coordinamento, conseguendo nel contempo risultati di assoluta eccellenza in ogni circostanza. Collaboratore leale ed infaticabile, forniva uno straordinario rendimento durante le intense attività svolte dalla sezione, dando costantemente prova di solide capacità professionali e di una naturale propensione alla semplificazione delle problematiche connesse con le attribuzioni di specifica pertinenza. In particolare, contribuiva in modo determinante all'attività di pianificazione e gestione dei progetti sviluppati con i finanziamenti nazionali, costituendo prezioso e costante «Trait d'Union» tra la Task Force Cimic e il centro amministrativo d'Intendenza Interforze.

Inoltre, si confrontava costantemente con gli organismi locali responsabili della ricostruzione, fornendo consulenza e seguendo personalmente la progressione dei lavori. In tale contesto, si recava sui vari posti di lavoro, assumendosi anche un maggior rischio dovendo mantenere, per ragioni di opportunità, un basso profilo tattico, evidenziando, nella circostanza, ampia fiducia nella sicurezza all'uopo predisposta dalle forze locali. Coraggio e determinazione nel conseguire gli obiettivi prefissati sono stati gli aspetti qualificanti del suo operato. In tale quadro, garantiva altresì un fondamentale supporto al regolare sviluppo dei citati progetti per quanto attiene agli aspetti di carattere burocratico e amministrativo, dando continuamente prova di un'approfondita conoscenza della complessa normativa vigente in materia e costituendo, in molte occasioni, anche grazie al suo straordinario spirito d'iniziativa, un qualificato referente per il regolare svolgimento dei previsti *Iter* procedurali. cosciente della delicatezza della funzione assolta e dell'importanza delle attività di specifica competenza per il favorevole esito della missione, poneva ogni sua risorsa fisica ed intellettiva al totale assolvimento del compito, individuando sempre le soluzioni più opportune, allo scopo di fornire aiuto e assistenza al personale iracheno bisognoso.

Infine, grazie ad una consolidata e diversificata esperienza acquisita, suscitava sincera ammirazione delle alte personalità militari nelle molteplici occasioni di confronto con il personale degli altri contingenti, risultando un sicuro punto di riferimento per superiori, colleghi e dipendenti.

Chiaro esempio di ufficiale di altissimo valore, che, con il suo responsabile comportamento ed i brillanti risultati ottenuti, contribuiva ad elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto Internazionale.» - Tallil (Iraq), 7 settembre 2005 - 26 gennaio 2006.

Con decreto 17 luglio 2008 è concessa la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Maggiore Giovanni Gagliano, nato il 1° ottobre a Catania, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Assistente militare del Comandante della Brigata Multinazionale nell'ambito dell'operazione ISAF in Afghanistan, svolgeva incessantemente, per oltre sei mesi, l'incarico assegnato con profonda dedizione e straordinaria energia.

Dotato di non comuni qualità complessive, fermo nelle decisioni ma duttile nella preparazione, riusciva a instaurare stretti rapporti di collaborazione con i comandi delle unità dipendenti, guadagnando rapidamente la stima e l'ammirazione dei comandanti delle formazioni di altre nazionalità.

Sostenuto da eccezionale intelligenza e ferrea volontà realizzatrice, animato da impareggiabile senso del dovere e della responsabilità, partecipava fattivamente a tutte le attività del Comandante, dando prova di non comune capacità organizzativa. La dedizione e la costruttiva determinazione venivano premiate dal riconoscimento di efficacia e gratitudine espressa dalle autorità afghane che avevano tratto sicuro giovamento dalla sua azione di coordinamento e controllo. Splendida figura di ufficiale che ha operato ben oltre i normali doveri del grado e della funzione, la cui azione ha ottenuto il riconoscimento anche formale dalle autorità straniere presenti e il compiacimento delle numerose autorità Nazionali in visita. Con il proprio operato ha contribuito in maniera determinante ad elevare il prestigio del contingente e della forza armata in ambito Internazionale.» - Kabul (Afghanistan), luglio 2005 - febbraio 2006.

Con decreto 17 luglio 2008 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Tenente Colonnello Antonino Giuseppe Pagoto, nato il 6 gennaio 1963 a Valderice (Trapani), è stata concessa la croce di bronzo

al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della Task Force Recom inquadrata nell'Italian Joint Task Force, nell'ambito della Missione Antica Babilonia IX in Iraq e Vice Comandante del Provincial Reconstruction Team della provincia di Dhi Qar, assolveva i delicatissimi incarichi con straordinaria motivazione, eccezionale professionalità e senso del dovere fuori dal comune, profondendo le migliori energie fisiche, morali, intellettuali e professionali per assicurare il soddisfacimento delle più complesse esigenze del teatro operativo che rientravano nei settori di pertinenza. La sua eccezionale capacità realizzativa e la sua encomiabile dedizione al servizio rappresentavano chiaro e sicuro riferimento per tutto il personale della Task Force e assicura vano soluzioni rapidissime ed efficaci alle più complesse problematiche in occasione degli impegni di maggiore visibilità internazionale. In tutte le attività riusciva a motivare pienamente il personale dipendente, il quale rispondeva con entusiasmo, impegno e professionalità fornendo un rendimento di reale altissimo livello in un contesto umano ed operativo caratterizzato da forti tensioni, profondi disagi ambientali ed elevati coefficienti di pericolo. Durante l'attacco a matrice terroristica del 30 gennaio 2006, in cui è rimasto seriamente coinvolto un militare della sua Task Force impegnato in attività di scorta, svolgeva una brillante azione di comando che consentiva l'immediato soccorso del ferito.

Quale Vice Comandante del Provisional Reconstruction Team esercitava le sue mansioni esprimendo doti di coordinamento e controllo di alta valenza, operando in più settori simultaneamente con eccezionale lucidità, imponendosi all'attenzione delle autorità civili italiane e internazionali per le sue qualità professionali e per la capacità di gestire con padronanza ed oculato discernimento tutte le particolari situazioni volte a consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito del processo di ricostruzione della provincia del Dhi Qar. Grazie alla sua opera e ai brillanti risultati conseguiti, riscuoteva meritatamente il plauso delle maggiori autorità civili e militari, italiane e straniere, presenti in zona di operazioni, contribuendo in tal modo a portare ulteriore e significativo lustro al contingente italiano e alle forze armate nel contesto Internazionale.» - An Nasiriyah (Iraq), 23 gennaio 2006 - 16 giugno 2006.

Con decreto ministeriale 17 luglio 2008 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Colonnello Gerardo Vincenzo Restaino, nato il 9 febbraio 1956 a Los dos Caminos (Venezuela), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di Italfor XI operante in Afghanistan a Kabul nell'ambito dell'operazione ISAF, evidenziava encomiabile generosità, grandissima professionalità, spiccato senso di responsabilità ed elevato spirito di sacrificio, fornendo un contributo esemplare per il supporto logistico al dispiegamento della Kabul Multinational Brigade prima e del comando ISAF successivamente.

Il suo operato instancabile e competente consentiva di risolvere brillantemente le molteplici problematiche connesse con lo schieramento di diversi contingenti nazionali a Kabul, garantendone sempre il necessario sostegno che permetteva la piena e pronta operatività dei reparti italiani presenti. Nella sua opera, si adoperava con ogni mezzo e senza risparmio di energia per ben riuscire a garantire l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato logistico di supporto alle unità nazionali, ed in questo ambito consentiva il pronto dispiegamento delle task forces elicotteri della Marina Militare e dell'Esercito. Per tutto il lungo periodo di permanenza nel teatro afghano, si rivelava elemento preziosissimo, in grado di mettere a buon frutto le sue conoscenze tecnico-professionali, oltre che validissimo supporto per il comandante di contingente nell'espletamento delle sue attività. Nella sua funzione di comandante del Compound denominato Camp Invicta, ove trovava alloggiamento oltre al personale di Italfor anche il Battle Group norvegese ed una compagnia Genio greca, riusciva ad instaurare con i contingenti alleati salde relazioni di amicizia e di cooperazione, ottimizzando l'impiego delle risorse grazie ad un opera di integrazione e di mutuo supporto.

Comandante sensibile ed attento, dotato di notevole carisma, motivava fortemente il personale alle sue dipendenze il quale assolveva con entusiasmo e grande impegno anche i compiti più onerosi e deucati nelle fasi più complesse delle operazioni. Splendida figura di ufficiale e di comandante, che ha contribuito ad elevare l'immagine dell'Esercito italiano in ambito Internazionale.» - Kabul (Afghanistan), 14 giugno 2005 - 22 novembre 2005.

08A06473

Conferimento di onorificenza al valore dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 39 dell'8 luglio 2008, al maggiore CC. Michele Facciorusso, nato il 18 ottobre 1966 a Pisa, è stata concessa la Medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«impegnato in missione in Iraq per la salvaguardia del patrimonio archeologico di quel paese, dando prova di coraggio e di elevatissime capacità professionali, conduceva, in condizioni ambientali particolarmente ostili, rischiosa e complessa attività investigativa che consentiva il recupero dal locale mercato clandestino di circa 1200 reperti archeologici di inestimabile valore, sottratti al museo di Baghdad. Nel corso di tale attività rimaneva coinvolto, a bordo di un automezzo, in un attentato dinamitardo di matrice terroristica, venendo contestualmente fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco. Nonostante il furioso attacco, nel corso del quale veniva attinta mortalmente l'interprete Irachena che viaggiava sullo stesso veicolo, con cosciente sprezzo del pericolo partecipava alla pronta reazione con l'arma di bordo, costringendo gli aggressori a desistere dall'azione e a darsi alla fuga. Nobile esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere».

Baghdad (Iraq), 30 ottobre 2003 - 18 gennaio 2004.

08A06360

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Con decreto 17 luglio 2008 è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina al sergente NP. Nico Tattoli, nato il 3 aprile 1979 a Molfetta (Bari), con la seguente motivazione:

«inviato in supporto via Terra, alla M.V. CP 2072, per il soccorso di un uomo in mare, in procinto di annegare, a circa 100 metri dalla costa - località Torre di Porticello (litoriale nord di Vieste) - venuto a conoscenza dell'impossibilità da parte della stessa m.v. di prendere il mare per le condizioni meteo avverse (mare molto mosso - vento nord-ovest forza 7 - visibilità discreta), non ha esitato ad imbarcarsi su di un pattino a remi, che stazionava nelle vicinanze del bagnasciuga, riuscendo a prendere il largo, a raggiungere il mal capitato e a tirarlo fuori dall'acqua in salvo a bordo. Nell'occasione si sono evidenziate le sue non comuni doti di coraggio, altruismo e spirito di sacrificio non lesinando di esporre a grave pericolo la propria vita.»

Acque dell'Adriatico centrale, 5 settembre 2007

Con decreto 24 luglio 2006 è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina al T.V. Milillo Nicola, nato il 12 gennaio 1966 a Sanmichele di Bari, con la seguente motivazione:

«capo equipaggio dell'elicottero SH3D, nonostante un'avaria all'impianto elettrico del velivolo, proseguiva la missione e raggiunta valona nella notte procedeva per le operazioni di atterraggio nella zona indicata peraltro non illuminata. Durante la fase di discesa, a circa 200 piedi di quota, in presenza di raffiche di arma da fuoco destinate contro l'elicottero, manovrava per evitarle riuscendo ad atterrare ed a prelevare a bordo la ragazza albanese in pericolo di vita. Successivamente eseguiva un decollo immediato raggiungendo la quota di sicurezza tra le persistenti raffiche di arma da fuoco. L'azione intensa, attestata anche dai fori rilevati sulla struttura del

velivolo in prossimità del motore, rappresenta luminoso esempio di sprezzo del pericolo, di eccellenti capacità professionali e di carattere, di grande padronanza e conoscenza del mezzo, di coraggio fisico, di elevatissimo altruismo e senso del dovere.

Ufficiale di altissimo valore che con il suo comportamento ha dato lustro e prestigio alla patria ed alla forza armata».

Valona (Albania) 29 maggio 1997.

Con decreto 24 luglio 2006 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di marina al S.T.V. Arlotta Gianluca, nato il 12 gennaio 1968 a Berna (Svizzera), con la seguente motivazione:

«co-pilota dell'elicottero SH3D, assicurava il coordinamento di cabina, coadiuvando il capo equipaggio nella navigazione aerea e fornendo il necessario turn-over alla guida del mezzo. Dava importanti indicazioni nella risoluzione dell'avaria all'impianto elettrico del velivolo ed assisteva il capo equipaggio nelle fasi cruciali dell'atterraggio e del decollo, fornendo indicazioni anche sulle manovre evasive resesi necessarie per evitare le raffiche di arma da fuoco dirette contro l'elicottero. L'azione intensa, attestata anche dai fori rilevati sulla struttura del velivolo in prossimità del motore, rappresenta luminoso esempio di sprezzo del pericolo, di eccellenti capacità professionali e di carattere, di grande padronanza e conoscenza del mezzo, di coraggio fisico, di elevatissimo altruismo e senso del dovere.

Ufficiale di altissimo valore che con il suo comportamento ha dato lustro e prestigio alla patria ed alla forza armata».

Valona (Albania), 29 maggio 1997.

Con decreto 24 luglio 2006 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di marina al C° 2ª CL. ECG/ELV Masciopinto Antonino, nato il 1° ottobre 1964 a Bari, con la seguente motivazione:

«operatore di volo dell'elicottero SH3D, assisteva i piloti in tutte la fasi della missione, assicurava il coordinamento di cabina come ordinato dal capo equipaggio e, nelle fasi cruciali dell'atterraggio e del decollo, coadiuvava i piloti nell'esecuzione delle manovre fornendo dati di distanza dagli ostacoli non illuminati, spesso difficilmente visibili, ed immediate indicazioni in merito alle raffiche di arma da fuoco dirette verso l'elicottero contribuendo a rendere sollecite ed efficaci le reazioni dei piloti. durante le operazioni d'imbarco sul velivolo della ragazza albanese in pericolo di vita, si metteva a completa disposizione del team medico, assicurando il necessario tramite di sicurezza per l'azionamento degli equipaggiamenti e delle dotazioni del velivolo e portando a termine con successo tutte le attività necessarie. L'azione intensa, attestata anche dai fori rilevati sulla struttura del velivolo in prossimità del motore, rappresenta luminoso esempio di sprezzo del pericolo, di eccellenti capacità professionali e di carattere, di grande padronanza e conoscenza del mezzo, di coraggio fisico, di elevatissimo altruismo e senso del dovere. Militare di altissimo valore che con il suo comportamento ha dato lustro e prestigio alla patria ed alla forza armata».

Valona (Albania) 29 maggio 1997.

Con decreto 24 luglio 2006 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di marina al C° 3 CL. MC/EL Bracconeri Bruno, nato il 30 novembre 1967 a Napoli, con la seguente motivazione:

«specialista di bordo dell'elicottero SH3D, assisteva i piloti in tutte la fasi della missione, assicurava il coordinamento di cabina come ordinato dal capo equipaggio e, nelle fasi cruciali dell'atterraggio e del decollo, coadiuvava i piloti nell'esecuzione delle manovre fornendo dati di distanza dagli ostacoli non illuminati, spesso difficilmente visibili, ed immediate indicazioni in merito alle raffiche di arma da fuoco dirette verso l'elicottero contribuendo a rendere sollecite ed efficaci le reazioni dei piloti. Durante le operazioni d'imbarco sul velivolo della ragazza albanese in pericolo di vita, si metteva a completa disposizione del team medico, assicurando il necessario tramite di sicurezza per l'azionamento degli equipaggiamenti e delle dotazioni del velivolo e portando a termine con successo tutte le attività necessarie. l'azione intensa, attestata anche dai fori rilevati sulla struttura del velivolo in prossimità del motore, rappresenta luminoso esempio di sprezzo del pericolo, di eccellenti capacità professionali e di carattere, di grande padronanza e conoscenza del mezzo, di coraggio fisico, di elevatissimo altruismo e senso del dovere. Militare di altissimo valore che con il suo comportamento ha dato lustro e prestigio alla patria ed alla forza armata».

Valona (Albania) 29 maggio 1997.

08A06359 - 08A06361

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di delocalizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, da ubicare in comune di Pomezia.

Con il decreto n. 0000637 del 25 luglio 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto di delocalizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, da ubicare in comune di Pomezia - proponente: Ecocentro S.p.a., con sede legale in via del Porto Fluviale - Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http:/www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm: detto decreto può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A06452

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-212) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00